

TI_GERICHTE 11.2012.102 vom 17. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.102

FR: TI_GERICHTE 11.2012.102 du 17 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.102 del 17 dicembre 2014

Regeste

Lesione della personalità da parte di un organo di stampa

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami ; Marais in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze , Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile.

E. 2

Dal profilo formale gli appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza impugnata è incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a rispettare la legge, ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è evidente e pleonastico. Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo riferimento ai documenti di causa. Essi lamentano poi l'errata procedura adottata dal Pretore, così come il rifiuto di assumere prove offerte, ciò che avrebbe recato pregiudizio al loro diritto di essere sentiti. Ora, sulla formulazione del dispositivo si dirà in appresso, quanto ha deciso il Pretore risultando – come si vedrà oltre – superato dagli eventi. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di difesa sarebbero stati concretamente limitati. Quanto alle prove che il Pretore ha rinunciato ad assumere, esse non appaiono recare elementi di rilievo per il giudizio. Anche su tale questione, in ogni modo, si tornerà in appresso. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

E. 3

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28 a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice: – di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”), – di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o – di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”). La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28 a ; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28 a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica (Jeandin , op. cit., n. 15 ad art. 28 a CC; Steinauer/Fountoulakis , op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze , op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher , Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28 a cpv. 3 CC).

E. 4

L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/ Fountoulakis , op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze , op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin , op. cit., n. 10 segg. ad art. 28 a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe in simultanea con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1).

E. 5

Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoulakis , op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis , op. cit., pag. 221 n. 582a

con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii). L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze , op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare.

E. 6

Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In primo luogo va esaminata quindi l'azione di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della personalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazione del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin , op. cit., n. 5 ad art. 28 a CC; Steinauer/ Fountoulakis , op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze , op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha ravvisato, al momento del giudizio, “chiari indizi della volontà di reiterazione dei convenuti, alla prima occasione propizia” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, il trisettimanale _____, divenuto settimanale nel marzo 2012, avendo cessato le pubblicazioni il 13 giugno 2012, senza più riprenderle (<_____>). E nulla indizia l'ipotesi che la stampa del giornale possa ricominciare, tanto meno a distanza d'anni. Nelle condizioni descritte non può dirsi pertanto che il rischio di recidiva intravisto dal Pretore nell'agosto del 2012 sia ancora attuale. Impartire divieti ai convenuti, divieti dei quali per altro andrebbe definito e precisato il contenuto, non avrebbe più senso. Ne segue che, in definitiva, l'azione di inibizione va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza del Pretore va riformata.

E. 7

Rimane da esaminare se la sentenza impugnata resista alla critica per quanto riguarda l'azione (sussidiaria) di accertamento. Ora, diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni al convenuto e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (Meili , op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28 a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.). Sotto questo profilo poco importa che _____ abbia cessato la pubblicazione, né il decesso di AP 2 impedisce che

l'azione segua il suo corso nei confronti del figlio (unico erede del defunto: certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), per altro convenuto anche a titolo personale. Quanto deve sussistere è, ad ogni modo, una situazione pregiudizievole per l'attore (art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC ; RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accertamento solo ove persistano strascichi molesti della lesione (ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo passato non entra in linea di conto. a) La libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata. Nella fattispecie l'epiteto figurante nei doc. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 ("m...accia") è sicuramente un insulto, come reputa il Pretore, un lettore medio non potendo seriamente interpretarlo solo come "minaccia". Ci si può domandare invece se le altre – generiche – offese alla personalità che il Pretore ha scorto nella "forma espressiva delle pubblicazioni evidenziate sub doc. 1, 4 (Finì morto. Ucciso dall'odio , risp. la fotografia della testa dall'attore)" (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona educazione e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui "una personalità pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi" (appello, pag. 9 seg.) andrebbe quindi verificata meglio. L'esercizio risulterebbe nondimeno infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sussistere. Giovi quindi esaminare previamente tale questione. b) Il Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità dell'attore continuasse "senz'altro a produrre i suoi effetti molesti" (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subito dall'attore, amplificato da " una diffusione certamente non marginale nella Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un sistema di manchette appese all'esterno delle cassette di distribuzione" (loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni "le informazioni basate sull'insulto e il dileggio" espressi tramite il giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico. L'azione di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà). Non si dimentichi poi che fino al momento in cui _____ ha cessato le pubblicazioni era proponibile – come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo quando il giornale ha smesso di apparire, nell'autunno del 2012, ciò che ha fatto venir meno il rischio di reiterazione. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è che, pur avendo avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero

continuati a sussistere dopo l'offesa. Neppure alla fine delle pubblicazioni egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento. c) Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28 a CC con citazioni). Comunque sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali gli articoli apparsi su _____. Tanto meno egli ha indicato un indirizzo Internet che faccia apparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese a lui rivolte dai convenuti. Anzi, nelle osservazioni all'appello egli rileva come “tutte le comunicazioni che sono oggetto della presente causa” sono state cancellate dal sito _____>.ch> (pag. 7 verso il basso). Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non sono dati a dividere strascichi della lesione concreti e duraturi.

E. 8

Se ne conclude che nel caso specifico l'azione di inibizione è destinata all'insuccesso, il rischio dovuto a una possibile reiterazione dell'offesa essendo venuto meno con la cessazione delle pubblicazioni da parte del giornale, e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte, non riscontrandosi effetti molesti che sussistano durevolmente oltre la lesione. Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione fondata sull'art. 28 a cpv. 1 CC (sopra, consid. 3), la quale, per altro, con la scomparsa del giornale nemmeno sarebbe più eseguibile. Ne discende che le prove offerte dagli appellanti risultano ormai senza rilievo ai fini del giudizio.

E. 9

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l'azione di inibizione non si deve trascurare tuttavia che il rigetto si riconduce alla cessazione delle pubblicazioni da parte del giornale, non alla fondatezza dell'appello, giacché fino al giugno del 2012 il rischio di recidiva da parte dei convenuti appariva più che verosimile. Soccorrono quindi ragioni di equità per addebitare ai responsabili le spese processuali, l'attore avendo avuto buoni e giustificati motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della personalità non sussista (sopra, consid. 7a), ma perché essa non risulta generare effetti molesti. Se da un lato l'attore ha omesso dunque di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il loro comportamento i convenuti hanno indotto una volta di più l'attore a piatire, onde l'esigenza anche a tale proposito di un apprezzamento equitativo. Nel complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere i

costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4). L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Ci si attendesse al precetto della soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado vale tuttavia la constatazione che con il loro comportamento i convenuti hanno indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse cessata la pubblicazione del settimanale in pendenza di causa, inoltre, l'azione di inibizione sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte per il rischio di recidiva. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di prima sede e di compensare le ripetibili (che gli appellanti rivendicano).

E. 10

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II. Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di quest'ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili. III. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.